



**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO
INFERIORE A UN MILIONE DI EURO, PER L’ESECUZIONE INDAGINI DI MERCATO E PER
LA FORMAZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI**

(D.Lgs.vo 18 Aprile 2016, n.50 – Linee Guida n.1 Del. ANAC n.973/2016 e Linee Guida n.4 Del. ANAC n.1097/2016 e successivi aggiornamenti al D.Lgs.56/2017)

Approvato con Deliberazione del Comitato Direttivo A.S.I. Salerno N. 292 del 12/09/2019

INDICE

Art.1.	Oggetto e ambito di applicazione	1
Art.1.1.	Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento del Contratto	2
Art.2.	Regole comuni per l'affidamento	3
Art.2.1.	Principi generali.....	3
Art.2.2.	Principio di rotazione.....	4
Art.3.	Requisiti per l'inserimento e il mantenimento negli elenchi	5
Art.4.	Formazione e gestione degli elenchi di Operatori Economici.....	6
Art.4.1.	Requisiti minimi dei bandi per la formazione degli elenchi.....	8
Art.5.	Aggiornamento degli elenchi.....	9
Art.6.	Indagini esplorative di mercato	10
Art.7.	Selezione degli operatori economici dall'elenco ed affidamento.....	11
Art.7.1.	Principi comuni.....	11
Art.7.2.	Criteri di affidamento	12
Art.7.3.	Regole per Affidamento Lavori.....	13
Art.7.3.1	Affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro	13
Art.7.3.2	Affidamenti di importo compreso tra 40.000,00 euro e 150.000,00	14
Art.7.3.3	Procedure negoziate per l'affidamento di contratti di lavori	15
Art.7.4.	Regole per Affidamento di Servizi di Architettura e Ingegneria.....	17
Art.7.4.1	Affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro	17
Art.7.4.2	Affidamenti di importo compreso tra 40.000,00 euro e 100.000,00	18
Art.7.5.	Regole per Affidamento di Forniture e altri Servizi	19
Art.7.5.1	Affidamenti di fornitura di beni e servizi inferiori a 40.000,00 euro	19
Art.7.5.2	Affidamenti di importo compreso tra 40.000,00 euro e soglia comunitaria.....	20
Art.7.6.	Procedure ordinarie.....	22
Art.7.7.	Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile	22
Art.7.8.	Procedura negoziata senza previa indizione di gara	23
Art.8.	Conferimento incarico e corrispettivi	24
Art.9.	Esclusione dagli elenchi	24
Art.10.	Modalità operative di programmazione ed esecuzione	25
Art.10.1.	Programmazione triennale e annuale.....	25
Art.10.2.	Esecuzione dell'intervento	25
Art.10.3.	Pagamenti – Attestazione di regolare esecuzione.....	26
Art.11.	Registro degli affidamenti e delle consultazioni	26

ART.1. OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento (di seguito denominato “Regolamento”) disciplina le attività dell’Ente relative all’affidamento di contratti pubblici in forma diretta o tramite procedure negoziate di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, ai sensi degli Artt.35 e 36 del D.Lgs.vo 18 Aprile 2016, n.50 (di seguito denominato “Codice”) e alle indicazioni fornite dalle linee guide emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). In particolare rientrano nel campo di applicazione del Regolamento i seguenti affidamenti:

- a) Lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00;
- b) Servizi di architettura e ingegneria di cui agli artt. 31 c.8 e 157 del Codice di importo inferiore a € 100.000,00;
- c) Forniture e altri servizi diversi da quelli di cui al precedente punto b) di importo inferiore alla soglia comunitaria fissata all’art.35 del Codice per tali affidamenti.

Resta comunque facoltà del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), nell’esercizio della propria discrezionalità, di ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate disciplinate dal presente Regolamento.

Non rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento gli incarichi a tempo determinato necessari per l’espletamento delle attività ordinarie del Consorzio A.S.I..

I principali referimenti normativi, come sopra richiamato, sono costituiti da:

- ***Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*** “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;
- ***Linee Guida A.N.A.C. n.1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.973 del 14 settembre 2016*** e s.m.i. e recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”;
- ***Linee Guida A.N.A.C. n.4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.1097 del 26 ottobre 2016*** e recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.

Per tutto quanto non richiamato dal presente avviso si fa espressamente riferimento a tali disposizioni di Legge e alle loro modifiche ed integrazioni, nonché ad eventuali altri Regolamenti dell’Ente.

Precisazioni:

- a) Il Consorzio A.S.I. Salerno non è in alcun modo vincolato a procedere all’affidamento, che è solo programmato, fermo restando che, qualora proceda allo stesso affidamento, prenderà in

considerazione le manifestazioni di interesse all'assunzione dell'incarico presentate in seguito alla pubblicazione dell'avviso di costituzione dell'elenco operatori economici;

- b) con il predetto avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para-concorsuale e di gara d'appalto di evidenza pubblica, ma esclusivamente la ricerca di operatori economici che manifestino interesse all'affidamento dell'incarico; tra i candidati che manifestano l'interesse mediante la presentazione della domanda non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, nemmeno con riferimento all'ampiezza, frequenza, numero e tipologia degli affidamenti o degli incarichi svolti (circostanze che non costituiscono, titolo di preferenza) o all'esperienza maturata (essendo l'abilitazione professionale elemento legalmente sufficiente per l'assunzione di incarichi di affidamento); quando se ne presenti la necessità, tra gli operatori economici che hanno presentato manifestazioni di interesse ammissibili e sono iscritti nell'elenco, della tabella merceologica o della categoria di lavori per la quale occorre procedere all'affidamento, l'Ente sceglie l'operatore economico sulla base delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Gli operatori economici ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente Regolamento sono quelli indicati agli artt.45 e 46 del Codice.

Art.1.1. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art.31 del Codice, per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.

Fatto salvo quanto previsto al c.10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.

Ove non espressamente designato dal Comitato Direttivo dell'Ente, il Responsabile Unico del Procedimento per l'affidamento del Contratto (RUP) di cui al presente Regolamento è il Responsabile del Settore/Servizio/Area competente sulla prestazione oggetto di affidamento.

Il Responsabile del Settore/Servizio/Area può comunque affidare o farsi supportare nelle funzioni di RUP da altro soggetto in organico o convenzionato con l'Ente in possesso di adeguati requisiti nella materia oggetto di affidamento.

Nel caso di affidamenti le cui competenze possono interessare più Aree del Consorzio la nomina del RUP

è decisa dal Comitato Direttivo dell'Ente.

ART.2. REGOLE COMUNI PER L'AFFIDAMENTO

Art.2.1. PRINCIPI GENERALI

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 d.lgs. 50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016, in particolare di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione.

Le stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del procedimento che assume specificamente, in ordine al singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente articolo.

Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art. 36 d.lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento garantisce, in aderenza:

- a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
- c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcuni operatori, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

Per le procedure disciplinate dal presente Regolamento il Responsabile Unico del Procedimento tiene

conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati {art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice}.

Le procedure di gara previste nel presente Regolamento saranno svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione, come previsto all'Art. 58 del Codice. Al fine di ridurre i costi di gara, l'Ente si servirà principalmente di piattaforme gratuite, nei limiti della disponibilità di categorie oggetto di affidamento in esse presenti, invitando prioritariamente gli operatori economici presenti su tali piattaforme e iscritti agli Elenchi costituiti presso il Consorzio; è comunque facoltà del RUP optare per altre piattaforme, anche onerose, qualora ritenute più adeguate alla procedura di gara.

Art.2.2. PRINCIPIO DI ROTAZIONE

Il rispetto del principio di rotazione, espressamente sancito dall'art. 36, comma 1, d.lgs. 50/2016, comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento.

Il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.

La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.

Al fine di garantire condizioni di pari opportunità, anche in relazione all'importo degli affidamenti, il criterio di rotazione viene applicato per fasce di valore economico, come definite nei successivi articoli che regolamentano gli affidamenti di lavori, forniture e servizi.

Il principio di rotazione è derogabile, con adeguata motivazione riportata nel provvedimento di affidamento, nei seguenti casi:

- per la particolare affidabilità dell'operatore uscente e idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso;
- per affidamenti che richiedano specifiche conoscenza legate alle attività, ai servizi e ai beni dell'Ente;
- quando la prestazione è strettamente connessa ad altra svolta in precedenza, in particolare se affidata mediante procedure ad evidenza pubblica o attraverso comparazione con altri operatori

economici, o se ricorrono, anche per analogia, le condizioni previste all'art.106 del Codice;

- nei casi di urgenza.

Il principio di rotazione non si applica nei seguenti casi:

- per affidamenti di modica entità, inferiori a € 1.000,00;
- per affidamenti rientranti in differenti fasce di valore economico;

È fatto in ogni caso divieto di frazionamento artificioso dell'affidamento.

Nel caso di affidamento congiunti a più operatori economici il principio di rotazione si applica *pro quota*.

Il RUP verifica in ogni caso che non venga superata nel triennio per affidamenti diretti la soglia di compensi di cui all'art.36 c.2 lett. a) del Codice ad uno stesso operatore.

ART.3. REQUISITI PER L'INSERIMENTO E IL MANTENIMENTO NEGLI ELENCHI

Ciascun operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 D.Lgs.50/2016, nonché dei requisiti minimi di:

- a) idoneità professionale (iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o ad altro Albo o Collegio, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore per cui si è iscritti);
- b) capacità economica e finanziaria. Al riguardo, potrebbe essere richiesta la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale, proporzionati alle soglie di affidamento per cui ci si iscrive, tali da consentire la possibilità delle micro, piccole e medie imprese di risultare iscritte ad un'apposita sezione dell'Albo. In alternativa al fatturato, per permettere la partecipazione anche di operatori di nuova costituzione, può essere richiesta altra documentazione considerata idonea;
- c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo degli appalti per cui si intende concorrere, quali a titolo esemplificativo, l'attestazione di esperienze maturate nello specifico settore, o in altro settore ritenuto assimilabile, in un intervallo temporale ritenuto significativo, ovvero il possesso di specifiche attrezzature e/o equipaggiamento tecnico.
- d) Per gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate per appalti di lavori, le capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovate dall'attestato di qualificazione SOA (art. 84 Codice) per categoria e classifica da definire in ragione dei lavori oggetto del contratto. Per lavori inferiori a € 150'000,00 i requisiti sono definiti dall'art.90 del D.P.R. 207/2010.
- e) L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al c. L'operatore economico è tenuto ad aggiornare il proprio profilo di iscrizione rispetto alle eventuali variazioni intervenute

nel possesso dei requisiti.

- f) L'A.S.I. procede periodicamente (annualmente o al verificarsi di determinati eventi) all'aggiornamento e/o revisione dell'elenco (cancellazione degli operatori che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni dell'elenco). La richiesta di conferma dell'iscrizione e dei requisiti può avvenire, oltre che nei modi previsti dal presente Regolamento e dai relativi Bandi, anche direttamente all'operatore via PEC e, a sua volta, l'operatore economico deve darvi riscontro tramite PEC.
- g) Sono esclusi, altresì, dall'Elenco generale ovvero dalla Sezione dell'Elenco dell'Ente, gli operatori economici che secondo motivata valutazione hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale. Possono essere del pari esclusi quegli operatori economici che non presentano offerte a seguito di inviti ricevuti, a meno che l'invito non sia avvenuto nell'ambito di una procedura di somma urgenza, caratterizzata da tempi ridotti.

Al fine di consentire la trasmissione e la gestione in formato digitale dei dati, nonché l'economicità nelle comunicazioni, gli operatori economici che intendono ottenere l'iscrizione negli elenchi devono essere in possesso di una valida P.E.C. (posta elettronica certificata) e firma digitale.

Ulteriori e specifici requisiti possono essere richiesti dai singoli avvisi per la formazione degli elenchi in relazione alle esigenze dell'Ente o a sopravvenute modifiche normative.

In qualsiasi momento il R.U.P. potrà disporre verifiche, anche a campione, sui requisiti dichiarati in fase di formazione degli elenchi.

ART.4. FORMAZIONE E GESTIONE DEGLI ELENCHI DI OPERATORI ECONOMICI

Gli elenchi di operatori economici dell'Ente, costituiti e gestiti nel rispetto delle modalità previste dal presente Regolamento, vengono utilizzati per procedure ai sensi dell'art.36 del Codice con le seguenti modalità:

- a) per affidamenti diretti: facoltativamente, in alternativa il RUP può individuare l'affidatario attraverso esplorazione, anche informale, del mercato;
- b) per procedure negoziate: da soli o congiuntamente agli elenchi presenti sui mercati elettronici di cui all'art.36 c.6.

In considerazione delle significative semplificazioni delle procedure svolte attraverso i mercati elettronici, con i quali è possibile ottemperare all'obbligo di uso di mezzi di comunicazione elettronica (art.40 del Codice) e limitare le verifiche dei requisiti dell'aggiudicatario, ove possibile, l'Ente intende avvalersi di tali strumenti, in particolare del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di CONSIP S.p.A., che verranno principalmente utilizzati in maniera congiunta agli elenchi di operatori del Consorzio, ferma e impregiudicata la facoltà del RUP di utilizzare i mercati elettronici a integrazione o in

alternativa agli elenchi costituiti presso l'Ente. Nel caso di utilizzo congiunto, gli operatori iscritti negli elenchi dell'Ente per la categoria relativa alla prestazione da affidare saranno invitati attraverso Richiesta di Offerta (R.d.O.); in tal caso potranno essere invitati solo operatori iscritti anche negli elenchi del mercato elettronico.

Gli elenchi hanno di regola validità triennale, ma potranno continuare ad essere utilizzati anche successivamente in mancanza di nuovo avviso e laddove ritenuti validi in relazione agli affidamenti da effettuarsi.

La formazione iniziale degli elenchi di cui agli articoli precedenti avviene mediante procedura ad evidenza pubblica, con pubblicazione almeno sul sito internet del Consorzio del bando integrale nonché della modulistica allegata. Il Consorzio potrà inoltre dare segnalazione del bando attraverso altri mezzi di informazione, la Gazzetta Ufficiale o anche tramite avvisi inviati ad Ordini/Collegi professionali o associazioni di categoria.

È possibile pubblicare nello stesso avviso la notizia della costituzione simultanea di una pluralità di elenchi di operatori.

L'avviso deve riportare le seguenti indicazioni:

- a) le categorie merceologiche, le categorie di lavori rappresentanti riferimento sia per le imprese che per i professionisti interessati ai servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria per le quali si avvia la costituzione dell'elenco di operatori economici qualificati;
- b) l'indicazione del sito internet dell'ente dove è possibile prelevare la modulistica necessaria per l'iscrizione;
- c) la documentazione, che deve essere eventualmente allegata alla domanda a dimostrazione del possesso dei requisiti per l'iscrizione di cui all'Art.3;
- d) l'indirizzo pec e le modalità richieste per effettuare l'iscrizione da parte degli interessati;
- e) il termine di presentazione della domanda per la prima iscrizione;
- f) il responsabile del procedimento e l'ufficio presso il quale è possibile richiedere informazioni in merito alla procedura d'iscrizione.

In base alle esigenze dell'Ente e per semplicità operativa nei Bandi potrà essere limitato il numero di categorie a cui un singolo Operatore potrà richiedere l'iscrizione.

Lo schema di domanda di partecipazione deve essere di regola disponibile sul sito internet dell'Ente e scaricabile dall'operatore interessato.

Alla domanda-dichiarazione di iscrizione deve essere allegato quanto espressamente richiesto dal bando. Gli interessati possono richiedere, con la medesima richiesta l'iscrizione a più categorie merceologiche, categorie di lavori o servizi ingegneria e architettura allegando la documentazione necessaria a tal fine richiesta dal bando pubblicato dall'Ente.

Il termine della presentazione per le candidature per la formazione del primo elenco deve essere non inferiore a giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione sul sito internet del Consorzio e su eventuali altri mezzi

di informazione ritenuti utili. In caso di necessità, il Consorzio potrà ridurre i tempi minimi previsti per la pubblicazione al fine di costituire un elenco provvisorio di operatori a cui affidare incarichi urgenti; in tal caso la pubblicazione proseguirà comunque nei giorni successivi fino a garantire i tempi minimi di pubblicazione e le domande che giungeranno saranno aggiunte progressivamente nell'elenco.

Salvo diversa previsione del Bando, saranno acquisite esclusivamente le richieste perfezionate entro i termini previsti dal Bando e trasmesse mediante P.E.C.. Saranno pertanto escluse le domande che perverranno oltre il termine di chiusura, con documentazione carente o con modalità non conformi al bando.

Qualora negli elenchi formati con le modalità sopra descritte non vi siano operatori con i requisiti necessari per l'espletamento di alcune attività di interesse dell'Ente, gli stessi potranno essere integrati attraverso specifici bandi o indagini di mercato.

L'Ente costituirà gli elenchi strutturandoli secondo le modalità più confacenti alle proprie esigenze, in particolare con la finalità di semplificarne la consultazione e l'utilizzo in funzione delle categorie di prestazione e delle fasce di importo.

L'ordine di iscrizione negli elenchi, tra coloro che hanno presentato domanda di iscrizione nei termini previsti dall'avviso, è dato dall'ordine di ricezione della P.E.C. completa di documentazione. L'ordine di iscrizione non è comunque vincolante nel conferimento di incarico, per il quale il RUP dovrà invece valutare principalmente aspetti che garantiscano l'efficacia della prestazione (capacità tecniche e professionali, esperienza, etc.).

Al fine di assicurare i principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza, previa presa d'atto del Comitato Direttivo A.S.I., l'Ente procede alla pubblicazione di un avviso nel quale si dà atto dell'avvenuta attivazione ed esistenza di elenchi di operatori economici presso l'Amministrazione, previa presa d'atto del Comitato Direttivo dell'Ente.

Il dirigente competente può avviare verifiche a campione sugli operatori iscritti ai quali viene richiesto di comprovare il possesso dei requisiti di iscrizione.

Gli operatori iscritti negli elenchi sono tenuti a comunicare tempestivamente qualsiasi modificazione del proprio assetto soggettivo che comporti il venir meno dei requisiti di iscrizione.

Art.4.1. REQUISITI MINIMI DEI BANDI PER LA FORMAZIONE DEGLI ELENCHI

Per facilitare la partecipazione degli operatori economici e le connesse attività dell'Ente, i bandi saranno improntati alla semplicità, prevedendo in particolare l'acquisizione di schede sintetiche in modalità elettronica che semplifichino la gestione degli elenchi e la fase di preselezione. A fronte della semplicità di compilazione, sarà richiesto il rigido rispetto delle previsioni dei bandi onde evitare che le attività di costituzione degli elenchi diventino eccessivamente gravose per l'Ente.

Attraverso i bandi dovranno comunque essere acquisiti elementi tali da:

- consentire la precisa individuazione dell'operatore economico;

- semplificare le comunicazioni (p.e.c., firma digitale, fax, email, recapiti telefonici)
- garantire la sussistenza alla data di presentazione dell'istanza dei requisiti minimi richiesti, ferma restando la successiva verifica della loro sussistenza anche in sede di consultazione in procedura ristretta o affidamento;
- avere un quadro sommario dell'esperienza dell'operatore economico in relazione alla categoria e all'importanza dei lavori/servizi/forniture da affidare rispetto al quale sia possibile operare una preselezione dei candidati;
- conoscere le abilitazioni e/o il possesso di specifiche attestazioni (SOA, Coordinatore Sicurezza, Antincendio, etc.).

Gli avvisi dovranno inoltre contenere:

- a) domanda di partecipazione;
- b) autocertificazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni in ordine ai requisiti richiesti dal Regolamento e dall'avviso pubblico;
- c) schede relative alle prestazioni svolte in un congruo periodo di riferimento;
- d) dichiarazione di impegno a comunicare tempestivamente (non oltre gg.60) qualunque variazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione negli elenchi;

La documentazione dovrà essere trasmessa firmata digitalmente dal dichiarante.

In sede di preselezione dei candidati o di affidamento il R.U.P., con le modalità ritenute più opportune, può in ogni caso acquisire maggiori informazioni sui requisiti e l'esperienza degli operatori economici, anche in relazione all'incarico da affidare.

Nei bandi e nelle indagini di mercato si favorirà la partecipazione di giovani professionisti e microimprese, pertanto saranno improntati a criteri di proporzionalità e, pur valutando nel complesso l'esperienza dell'operatore, si darà maggior peso alle prestazioni svolte in tempi più recenti.

ART.5. AGGIORNAMENTO DEGLI ELENCHI

A partire dall'anno successivo a quello di pubblicazione dell'ultimo bando, gli elenchi vengono aggiornati con cadenza di regola annuale con avviso pubblicato sul sito internet del Consorzio, stabilendo un periodo temporale per la ricezione delle domande normalmente non inferiore a giorni 15 (quindici). L'aggiornamento potrà avvenire senza emanazione di apposito bando ma rinviare alle stesse modalità previste dall'ultimo bando pubblicato dall'Ente per la formazione dell'elenco di operatori. In assenza di un avviso di aggiornamento, gli elenchi approvati continuano in ogni caso ad essere validi e utilizzabili fino alla scadenza triennale dal primo bando. Alla scadenza triennale gli elenchi potranno ancora essere utilizzati per un ulteriore anno qualora siano stati aggiornati nei 24 mesi precedenti alla predetta scadenza. Nella finestra temporale prevista per l'aggiornamento gli operatori già iscritti negli elenchi sono tenuti a dichiarare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.445/2000, la persistenza dei requisiti generali e speciali ai

fini del mantenimento dell'iscrizione, procedendo alla trasmissione delle schede di sintesi previste nel bando. L'inadempimento di tali obblighi comporta l'arretramento nella posizione negli elenchi rispetto agli Operatori con dati aggiornati. Qualora l'inadempimento venga reiterato (due mancati aggiornamenti) l'Operatore verrà cancellato dall'elenco.

L'ordine delle nuove iscrizioni nell'elenco per ciascuna categoria degli operatori che hanno presentato domanda di iscrizione nei termini previsti procede in coda agli operatori già precedentemente iscritti, che hanno proceduto all'aggiornamento dei dati, in base alla data ed ora di ricezione della p.e.c. (posta elettronica certificata).

Gli elenchi potranno essere altresì oggetto di revisione anche prima della scadenza annuale in caso di modifiche normative o di mancanza delle necessarie professionalità negli elenchi esistenti in relazione a specifiche esigenze dell'Ente.

Al fine di non pregiudicare lo svolgimento delle ordinarie attività dell'Ente, l'aggiornamento degli elenchi viene fatto col rispetto più rigido delle previsioni del bando, escludendo le domande non conformi.

Il dirigente competente può avviare verifiche a campione sugli operatori iscritti ai quali viene richiesto di comprovare il possesso o la persistenza dei requisiti di iscrizione.

ART.6. INDAGINI ESPLORATIVE DI MERCATO

L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate e altre informazioni necessarie alla stazione appaltante in previsione di un futuro affidamento. Tale fase non ingenera comunque negli operatori alcun affidamento sul futuro invito alla procedura di gara.

L'avviso di indagine di mercato sarà pubblicato sul profilo del committente della stazione appaltante e sulle piattaforme previste dalle normative (ANAC, MIT, etc.) normalmente per un periodo minimo di gg.15 (quindici).

Qualora si intenda limitare il numero di partecipanti all'eventuale successiva procedura di gara, nell'avviso pubblico andranno specificati il numero di soggetti da invitare e le modalità di selezione, che dovranno essere improntate a principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, quali la specifica competenza, la rotazione e il sorteggio.

Nell'avviso di selezione dovranno essere indicati i requisiti minimi richiesti dalla stazione appaltante per la partecipazione alla successiva procedura di affidamento. La scelta dell'affidatario deve essere tempestivamente resa nota mediante la pubblicazione dell'esito della selezione, al massimo entro trenta giorni (art. 36, comma 2, lett. b), ultimo periodo, codice).

Qualora un candidato o un offerente o un'impresa collegata a un candidato o a un offerente abbia fornito abbia partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto, l'Ente adotta misure

adeguate per garantire che la concorrenza non sia falsata dalla partecipazione del candidato o dell'offerente stesso ai termini dell'art.67 del Codice.

Per indagini di importo stimato inferiore a € 40'000,00 è possibile adottare procedure semplificate attraverso inviti a singoli operatori e senza pubblicazione di bando, in ogni caso nel rispetto dei principi generali sopra esposti.

ART.7. SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DALL'ELENCO ED AFFIDAMENTO

Art.7.1. PRINCIPI COMUNI

Gli incarichi di cui al presente Regolamento, vengono affidati conformemente a quanto previsto dall'art.36 c.2 del Codice e alle relative soglie.

La determinazione degli importi degli affidamenti avviene utilizzando come base di riferimento prezzari regionali sulle OO.PP, prezzari specialistici, analisi prezzi, liste in economia, tariffari professionali, indagini di mercato, comparazione con prestazioni analoghe effettuate in passato dall'Ente o da altre amministrazioni consimili. Il RUP in ogni caso valuta la congruità di quanto determinato sulla base dei tariffari di riferimento, con l'applicazione di eventuali detrazioni o incrementi in ragione della specificità della prestazione richiesta, esplicitando motivazioni e metodo di calcolo nella documentazione a corredo di gara.

Il valore dell'affidamento è sempre calcolato al netto dell'IVA e di altri oneri di Legge.

Le procedure per la scelta dell'affidatario devono tener conto di quanto disposto dall'art.37 del Codice riguardo le "aggregazioni e centralizzazione delle committenze", come più dettagliatamente precisato nei successivi articoli.

L'individuazione degli operatori economici per l'affidamento diretto o per gli inviti a procedura negoziata viene effettuata dal R.U.P., operando una preselezione sulla base dei dati forniti a corredo dell'istanza di inserimento negli elenchi e dei principi generali di cui all'Art.2 del Regolamento, tenendo conto dell'importanza dell'opera, del grado di complessità e di eventuali specifiche conoscenze riguardanti l'attività dell'Ente necessarie per l'espletamento dell'incarico.

Per affidamenti di importo pari o superiore ad € 40'000 il RUP può acquisire informazioni di dettaglio riguardo i requisiti e la capacità tecnica degli operatori economici, potendo in particolare richiedere uno o più mezzi di prova di cui all'allegato XVII, parte II del Codice, in funzione della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso dei lavori, delle forniture o dei servizi. L'acquisizione di tali informazioni avverrà con i mezzi ritenuti più opportuni ed efficaci dal RUP, anche in relazione alla natura dell'affidamento e all'esigenze dell'Ente.

Con le stesse modalità sopra riportate, il R.U.P., qualora lo ritenga opportuno, potrà richiedere maggiori informazioni agli operatori presenti negli elenchi anche per l'affidamento di incarichi inferiori a € 40'000.

In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo sanciti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e al fine di assicurare la massima trasparenza, andrà motivata la scelta dell'affidatario, dando conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa equivalente, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dall'affidatario, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.

In ossequio al divieto di cumulo degli incarichi, fatte salve specifiche esigenze dell'Ente che andranno adeguatamente motivate, gli affidamenti rientranti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento dovranno rispettare i seguenti limiti durante il periodo di validità degli Elenchi e comunque in un arco temporale di tre anni:

- un singolo operatore economico non potrà ricevere compensi superiori alle soglie comunitarie;
- gli affidamenti diretti a un singolo operatore economico non possono superare l'importo di € 40'000.

In caso di affidamenti congiunti, i limiti di cui sopra si applicano pro quota.

Il principio di rotazione deve comunque essere comparato con quelli di proporzionalità, di parità di trattamento tra operatori economici, nonché tener conto dell'economicità e dell'efficacia rispetto alle finalità dell'Ente.

Nel caso di affidamenti diretti {art.36 c.2 lett. a) del Codice}, l'onere motivazionale relativo all'economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza può essere soddisfatto mediante la valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici o dalla negoziazione di un ribasso rispetto all'importo base di affidamento calcolato dal RUP, comunque nel ossequioso dei principi dell'*equo compenso*.

Per le procedure negoziate si prevedono normalmente tempi di pubblicazione della gara di almeno gg.10 (dieci) nel caso di affidamenti effettuati col criterio del miglior prezzo, di almeno gg.20 (venti) se l'affidamento avviene in base al criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa. In ogni caso il RUP fissa le tempistiche di gara sulla base delle specificità dell'affidamento e delle esigenze dell'Ente, potendo prevedere tempi inferiori a quelli sopra riportati nei casi di urgenza, tra i quali sono ricomprese anche scadenze relative a finanziamenti.

Art.7.2. CRITERI DI AFFIDAMENTO

Per l'affidamento di contratti di importo inferiore a € 40.000,00, il RUP può procedere all'affidamento diretto valutando due o più preventivi o concordando con l'operatore economico un congruo ribasso rispetto al valore determinato secondo le previsioni dell'Art.7.1.

Per l'affidamento di contratti di importo pari o superiore a € 40.000,00 si applicano le seguenti regole:

- a) sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (art.95 c.3 del Codice):

- i contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a);
 - i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro;
 - b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
- b) per le altre tipologie di appalto, ai sensi del comma 9-bis dell'art.36 del Codice, si potrà procedere all'aggiudicazione dei contratti sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa a discrezionalità del RUP, che opererà tra i due criteri tenendo conto delle specificità dell'appalto.

Art.7.3. REGOLE PER AFFIDAMENTO LAVORI

Al fine di garantire il principio di rotazione e pari opportunità tra gli operatori, come previsto al precedente Art.2.2, vengono definite le seguenti fasce di valore economico:

Fascia	Min.	Max
1	€ 1 000.00	€ 4 999.99
2	€ 5 000.00	€ 14 999.99
3	€ 15 000.00	€ 39 999.99
4	€ 40 000.00	Soglia art.36 c.2 lett.b)
5	Soglia art.36 c.2 lett.b)	Soglia art.36 c.2 lett.c)

Art.7.3.1 AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO

- 1) L'affidamento e l'esecuzione di lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, può avvenire, oltre che attraverso le procedure ordinarie e negoziate, tramite affidamento diretto o tramite amministrazione diretta, in conformità all'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016. L'atto di avvio della procedura conterrà una sintetica indicazione delle ragioni di scelta della procedura stessa.
- 2) I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante, ad opera del responsabile unico del procedimento.
- 3) Per l'affidamento dei lavori il Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto dei principi di cui all'Art.2, potrà individuare l'operatore facendo ricorso agli elenchi di Fornitori e Professionisti presenti presso il Consorzio e costituiti conformemente al presente Regolamento, attraverso elenchi presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o elenchi presenti presso centrali di committenza; l'utilizzo degli elenchi non è comunque vincolante e pertanto il R.U.P. ha facoltà di individuare anche operatori in essi non presenti dotati di esperienza adeguata a garantire il buon esito delle prestazioni affidate.
- 4) L'individuazione dell'operatore economico viene disposta secondo una o più delle seguenti

motivazioni, sulla base delle esigenze prevalenti dell'Ente:

- esperienza maturata per l'esecuzione di precedenti appalti con caratteristiche analoghe a quelle oggetto di affidamento;
 - conoscenze specifiche dello stato dei luoghi oggetto della prestazione o delle attività dell'ente;
 - tempestività dell'erogazione della prestazione;
 - continuità rispetto a una precedente prestazione, se comportante un'economicità;
 - posizionamento negli elenchi o sorteggio;
 - valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
 - miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita.
- 5) La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento dell'Ente che, in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, l'indicazione della procedura che si vuole seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.
- 6) In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.
- 7) Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett.b), non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Art.7.3.2 AFFIDAMENTI DI IMPORTO COMPRESO TRA 40.000,00 EURO E 150.000,00

- 1) L'affidamento e l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro, può avvenire, oltre che attraverso le procedure ordinarie e negoziate, tramite affidamento diretto o tramite amministrazione diretta, in conformità all'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti. L'atto di avvio della procedura conterrà una sintetica indicazione delle ragioni di scelta della procedura stessa.
- 2) I lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante, ad opera del responsabile unico del procedimento, fatta salva l'applicazione di quanto previsto al precedente punto 1) per forniture e noli.
- 3) Per l'affidamento dei lavori il Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto dei principi di cui

- all'Art.2, potrà individuare gli operatori facendo ricorso agli elenchi di Fornitori e Professionisti presenti presso il Consorzio e costituiti conformemente al presente Regolamento, attraverso elenchi presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o elenchi presenti presso centrali di committenza;
- 4) L'individuazione degli operatori economici viene disposta secondo una o più delle seguenti motivazioni, sulla base delle esigenze prevalenti dell'Ente:
- esperienza maturata per l'esecuzione di precedenti appalti con caratteristiche analoghe a quelle oggetto di affidamento;
 - conoscenze specifiche dello stato dei luoghi oggetto della prestazione o delle attività dell'ente;
 - tempestività dell'erogazione della prestazione;
 - continuità rispetto a una precedente prestazione, se comportante un'economicità;
 - posizionamento negli elenchi o sorteggio;
 - valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
 - miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita.
- 5) La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento dell'Ente che, in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, l'indicazione della procedura che si vuole seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.
- 6) L'affidamento diretto potrà avvenire nei confronti dell'operatore economico che avrà offerto il preventivo più conveniente o di altro operatore che accetterà di eseguire il lavoro alle stesse condizioni del miglior preventivo o migliorative.
- 7) Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett.b), non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Art.7.3.3 PROCEDURE NEGOZiate PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI

- 1) L'affidamento e l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro, può avvenire, in conformità all'art. 36, comma 2, lett. c) del Codice, oltre che attraverso le procedure ordinarie tramite procedura negoziata, di cui all'articolo 63 dello stesso Codice, con le seguenti modalità:
- ⇒ per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi

di operatori economici. per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

- 2) L'atto di avvio della procedura conterrà una sintetica indicazione delle ragioni di scelta della procedura stessa.
- 3) L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.
- 4) La selezione degli operatori economici per la consultazione avviene, applicando di regola il criterio rotativo per gli inviti, dopo aver preventivamente valutato la sussistenza di massima dei requisiti per lo svolgimento della prestazione attraverso le schede di sintesi dell'attività dell'operatore; ove ritenuto opportuno, il R.U.P. potrà anche procedere all'acquisizione di elementi di valutazione più dettagliati. La scelta dei soggetti da invitare dovrà essere di regola proporzionale al valore e all'importanza della prestazione, al fine di consentire la partecipazione anche a piccoli operatori economici. In caso di sussistenza di più operatori con caratteristiche equivalenti per lo svolgimento di una prestazione, il R.U.P. potrà selezionare i soggetti da invitare tramite sorteggio o altro criterio motivato. La valutazione del R.U.P. nella scelta deve comunque contemplare i principi generali di cui all'Art.2 del Regolamento.
- 5) Nel caso in cui il numero degli operatori iscritti nell'elenco per ciascuna categoria sia insufficiente rispetto al numero minimo richiesto dalla legge o dai regolamenti interni per le procedure in economia, ovvero ritenuto comunque non idoneo, dal responsabile del procedimento, ad assicurare una sufficiente concorrenzialità, lo stesso responsabile può integrare l'elenco degli operatori da invitare mediante altri soggetti individuati tramite indagini di mercato.
- 6) La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento A.S.I. che, in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere che si intendono realizzare, l'indicazione della procedura che si vuole seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte (rif. art.83 del Codice), l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.
- 7) Durante la procedura di gara a candidati e offerenti vengono fornite le informazioni in conformità a quanto previsto dall'art.76 del Codice;
- 8) Ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Art.7.4. REGOLE PER AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA

Le previsioni del presente articolo si applicano ai servizi di architettura e ingegneria, di cui agli artt. 31 c.8 e 157 del Codice, di importo inferiore a € 100.000,00;

Al fine di garantire il principio di rotazione e pari opportunità tra gli operatori, come previsto al precedente Art.2.2, vengono definite le seguenti fasce di valore economico:

Fascia	Min.	Max
1	€ 1 000.00	€ 4 999.99
2	€ 5 000.00	€ 14 999.99
3	€ 15 000.00	€ 39 999.99
4	€ 40 000.00	€ 99 999,99

Art.7.4.1 AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE A 40.000,00 EURO

- 1) L'affidamento e l'esecuzione di servizi tecnici di importo inferiore a 40.000,00 euro, può avvenire, oltre che attraverso le procedure ordinarie e negoziate, tramite affidamento diretto, in conformità all'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016. L'atto di avvio della procedura conterrà una sintetica indicazione delle ragioni di scelta della procedura stessa.
- 2) Per l'affidamento dei servizi tecnici il Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto dei principi di cui all'Art.2, potrà individuare l'operatore facendo ricorso agli elenchi di Fornitori e Professionisti presenti presso il Consorzio e costituiti conformemente al presente Regolamento, attraverso elenchi presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o elenchi presenti presso centrali di committenza; l'utilizzo degli elenchi non è comunque vincolante e pertanto il R.U.P. ha facoltà di individuare anche operatori in essi non presenti dotati di esperienza adeguata a garantire il buon esito delle prestazioni affidate.
- 3) L'individuazione dell'operatore economico viene disposta secondo una o più delle seguenti motivazioni, sulla base delle esigenze prevalenti dell'Ente:
 - esperienza maturata per l'esecuzione di precedenti prestazioni aventi caratteristiche analoghe a quelle oggetto di affidamento;
 - conoscenze specifiche dello stato dei luoghi oggetto della prestazione o delle attività dell'ente;
 - tempestività dell'erogazione della prestazione;
 - continuità rispetto a una precedente prestazione, se comportante un'economicità;
 - posizionamento negli elenchi o sorteggio;
 - valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
 - miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita.
- 4) La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento dell'Ente che, in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento,

trasparenza, contiene, almeno l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche dei servizi che si intendono conseguire, l'indicazione della procedura che si vuole seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.

- 5) In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.
- 6) Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett.b), non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Art.7.4.2 AFFIDAMENTI DI IMPORTO COMPRESO TRA 40.000,00 EURO E 100.000,00

- 1) L'affidamento e l'esecuzione di servizi tecnici di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 100.000,00 euro, può avvenire, oltre che attraverso le procedure ordinarie e negoziate previste dal Codice, tramite affidamento diretto, in conformità all'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, previa valutazione di cinque preventivi, ove esistenti. L'atto di avvio della procedura conterrà una sintetica indicazione delle ragioni di scelta della procedura stessa.
- 2) Per l'affidamento dei lavori il Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto dei principi di cui all'Art.2, potrà individuare gli operatori da consultare facendo ricorso agli elenchi di Fornitori e Professionisti presenti presso il Consorzio e costituiti conformemente al presente Regolamento, attraverso elenchi presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o elenchi presenti presso centrali di committenza;
- 3) L'individuazione degli operatori economici viene disposta secondo una o più delle seguenti motivazioni, sulla base delle esigenze prevalenti dell'Ente:
 - esperienza maturata per l'esecuzione di precedenti appalti con caratteristiche analoghe a quelle oggetto di affidamento;
 - conoscenze specifiche dello stato dei luoghi oggetto della prestazione o delle attività dell'ente;
 - tempestività dell'erogazione della prestazione;
 - continuità rispetto a una precedente prestazione, se comportante un'economicità;
 - posizionamento negli elenchi o sorteggio;
 - valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
 - miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita.

- 4) La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento dell'Ente che, in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, l'indicazione della procedura che si vuole seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte (rif. art.83 del Codice), l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.
- 5) Ai sensi dell'art.95 c.3 del Codice, i servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 40.000 euro vengono affidati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- 6) La lettera di invito/disciplinare per la presentazione dell'offerte contiene i criteri di valutazione dell'offerta connessi all'oggetto dell'appalto, determinati dal RUP in relazione alle finalità dell'Ente e alla specificità della prestazione;
- 7) L'affidamento diretto potrà avvenire nei confronti dell'operatore economico che avrà formulato l'offerta più vantaggiosa per le finalità dell'Ente o di altro operatore che accetterà di eseguire il lavoro alle stesse condizioni del miglior offerente o migliorative.
- 8) Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett.b), non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Art.7.5. REGOLE PER AFFIDAMENTO DI FORNITURE E ALTRI SERVIZI

Le previsioni del presente articolo si applicano all'affidamento di contratti di fornitura di beni e servizi differenti da quelli relativi a ingegneria e architettura, di cui agli artt. 31 c.8 e 157 del Codice, di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria fissata all'art.35 comma 1 lett. c).

Al fine di garantire il principio di rotazione e pari opportunità tra gli operatori, come previsto al precedente Art.2.2, vengono definite le seguenti fasce di valore economico:

Fascia	Min.	Max
1	€ 1 000.00	€ 4 999.99
2	€ 5 000.00	€ 14 999.99
3	€ 15 000.00	€ 39 999.99
4	€ 40 000.00	€ 99 999,99
5	€ 100 000.00	Soglia all'art.35 comma 1 lett. c)

Art.7.5.1 AFFIDAMENTI DI FORNITURA DI BENI E SERVIZI INFERIORI A 40.000,00 EURO

- 1) L'affidamento e l'esecuzione di fornitura di importo inferiore a 40.000,00 euro, può avvenire, oltre che attraverso le procedure ordinarie e negoziate, tramite affidamento diretto, in conformità all'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016. L'atto di avvio della procedura conterrà una sintetica indicazione delle ragioni di scelta della procedura stessa.

- 2) Per l'affidamento delle forniture il Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto dei principi di cui all'Art.2, potrà individuare l'operatore facendo ricorso agli elenchi di Fornitori presenti presso il Consorzio e costituiti conformemente al presente Regolamento, attraverso elenchi presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o elenchi presenti presso centrali di committenza; l'utilizzo degli elenchi non è comunque vincolante e pertanto il R.U.P. ha facoltà di individuare anche operatori in essi non presenti dotati di esperienza adeguata a garantire il buon esito delle prestazioni affidate.
- 3) L'individuazione dell'operatore economico viene disposta secondo una o più delle seguenti motivazioni, sulla base delle esigenze prevalenti dell'Ente:
 - esperienza maturata per la fornitura di prestazioni aventi caratteristiche analoghe a quelle oggetto di affidamento;
 - conoscenze specifiche dello stato dei luoghi oggetto della prestazione o delle attività dell'ente;
 - tempestività dell'erogazione della prestazione;
 - continuità rispetto a una precedente prestazione, se comportante un'economicità;
 - posizionamento negli elenchi o sorteggio;
 - valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
 - miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita.
- 4) La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento dell'Ente che, in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche dei beni/servizi che si intendono acquisire, l'indicazione della procedura che si vuole seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.
- 5) In determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale.
- 6) Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett.b), non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Art.7.5.2 AFFIDAMENTI DI IMPORTO COMPRESO TRA 40.000,00 EURO E SOGLIA COMUNITARIA

- 1) L'affidamento e l'esecuzione di forniture di beni e servizi di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria fissata all'art.35 comma 1 lett. c) può avvenire,

oltre che attraverso le procedure ordinarie e negoziate previste dal Codice, tramite affidamento diretto, in conformità all'art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016, previa valutazione di cinque preventivi, ove esistenti. L'atto di avvio della procedura conterrà una sintetica indicazione delle ragioni di scelta della procedura stessa.

- 2) Per l'affidamento dei lavori il Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto dei principi di cui all'Art.2, potrà individuare gli operatori da consultare facendo ricorso agli elenchi di Fornitori presenti presso il Consorzio e costituiti conformemente al presente Regolamento, attraverso elenchi presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o elenchi presenti presso centrali di committenza;
- 3) L'individuazione degli operatori economici viene disposta secondo una o più delle seguenti motivazioni, sulla base delle esigenze prevalenti dell'Ente:
 - esperienza maturata per precedenti forniture di beni e servizi aventi caratteristiche analoghe a quelle oggetto di affidamento;
 - conoscenze specifiche dello stato dei luoghi oggetto della prestazione o delle attività dell'ente;
 - tempestività dell'erogazione della prestazione;
 - continuità rispetto a una precedente prestazione, se comportante un'economicità;
 - posizionamento negli elenchi o sorteggio;
 - valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
 - miglior costo/efficacia relativamente al prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione, al servizio post-esecuzione e/o post-vendita.
- 4) La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre ovvero con atto a essa equivalente secondo l'ordinamento dell'Ente che, in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche dei beni/servizi che si intendono acquisire, l'indicazione della procedura che si vuole seguire con una sintetica indicazione delle ragioni, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte (rif. art.83 del Codice), l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.
- 5) Ai sensi dell'art.95 c.3 del Codice, i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo vengono affidati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Negli altri casi, come previsto dall'art.36 comma 9-bis, si potrà procedere all'aggiudicazione dei contratti sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; il RUP determinerà il criterio di aggiudicazione sulla base della specificità dell'appalto e delle finalità che con esso l'Ente intende perseguire.
- 6) La lettera di invito/disciplinare per la presentazione dell'offerte contiene i criteri di valutazione

dell'offerta connessi all'oggetto dell'appalto, determinati dal RUP in relazione alle finalità dell'Ente e alla specificità della prestazione;

- 7) L'affidamento diretto potrà avvenire nei confronti dell'operatore economico che avrà formulato l'offerta più bassa/vantaggiosa per le finalità dell'Ente o di altro operatore che accetterà di eseguire il lavoro alle stesse condizioni del miglior offerente o migliorative.
- 8) Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett.b), non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Art.7.6. PROCEDURE ORDINARIE

Per affidamenti di contratti di importo superiore alle soglie fissate agli artt.36 e 157 del Codice o facoltativamente, al di sotto delle predette soglie, in alternativa alle procedure previste dallo stesso all'art.36 del Codice, il Responsabile Unico del Procedimento procede secondo le modalità di cui alla Parte II, Titoli III e IV del Codice.

Art.7.7. PROCEDURE IN CASO DI SOMMA URGENZA E DI PROTEZIONE CIVILE

Per le procedure di somma urgenza, ferme restando le previsioni dell'Art.163 del Codice, il responsabile del procedimento o il tecnico dell'ente, compatibilmente con le circostanze, convoca preferibilmente due operatori sul luogo interessato dall'evento tra quelli presenti negli elenchi e con requisiti compatibili con i lavori che, sulla base delle informazioni in possesso, si renderanno presumibilmente necessari per rimuovere lo stato di emergenza. La convocazione potrà avvenire anche per le vie brevi e con un preavviso compatibile con lo stato d'emergenza. Al fine di garantire la tempestiva di risoluzione dell'emergenza il R.U.P. o il tecnico dell'Ente nella scelta degli operatori da convocare può derogare al principio di rotazione degli incarichi rivolgendosi anche a soggetti che hanno già ricevuto affidamenti diretti in passato, caratterizzandosi per affidabilità ed immediatezza di intervento.

In circostanze di somma urgenza fonte di possibili pericoli per la pubblica e privata incolumità, secondo quanto previsto dall'Art.163 c.1, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico dell'Ente può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro o di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

Se le circostanze lo consentono, il tecnico dell'Ente redige il verbale di cui sopra di concerto con gli operatori economici intervenuti, fissando un termine per la presentazione di offerte per i lavori necessari e per l'inizio degli stessi.

L'esecuzione dei lavori può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici. Qualora le offerte formulate non siano ritenute congrue, l'affidamento sarà effettuato in difetto di preventivo accordo, ai sensi dell'Art.163 c.4, mediante l'utilizzo di prezzi ufficiali di riferimento, ridotti del 20 per

cento, comunque ammessi nella contabilità; ove l'esecutore non iscriva riserva negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che l'amministrazione aggiudicatrice controlla in termine congruo, compatibile con la gestione della situazione di emergenza in atto, comunque non superiore a sessanta giorni dall'affidamento. Qualora, a seguito del controllo, venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, l'Ente recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese eventualmente già sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità.

Il responsabile del procedimento o il tecnico dell'Ente compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, al Comitato Direttivo che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.

Qualora un'opera o un lavoro, ordinato per motivi di somma urgenza, non riporti l'approvazione del Comitato Direttivo, la relativa realizzazione è sospesa immediatamente e si procede, previa messa in sicurezza del cantiere, alla sospensione dei lavori e alla liquidazione dei corrispettivi dovuti per la parte realizzata.

Sul profilo dell'ASI sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, vengono trasmessi all'ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative.

Gli affidamenti ricevuti in somma urgenza rilevano ai fini del principio di rotazione da applicare nelle procedure di cui ai precedenti articoli. Viceversa le convocazioni di operatori effettuati in somma urgenza senza successivo affidamento dei lavori non rilevano ai fini del principio di rotazione e delle previsioni di esclusione dagli elenchi di cui all'Art.3 del Regolamento.

Art.7.8. PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA

È possibile ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione di gara nei casi previsti dall'art.125 del Codice.

Si ricorre alla procedura negoziata per affidamenti diretti che richiedano specifiche conoscenze legate alle attività, ai servizi e ai beni dell'Ente o quando la prestazione è strettamente connessa ad altra svolta in precedenza ed affidata mediante procedure ad evidenza pubblica, secondo quanto previsto all'Art.7 del presente Regolamento.

ART.8. CONFERIMENTO INCARICO E CORRISPETTIVI

L'affidamento dell'incarico avverrà sulla base di un contratto, convenzione o disciplinare di incarico predisposto ed approvato dall'Ente nei modi e forme di legge, previa lettera di incarico trasmessa dal responsabile dell'area interessata, con invito a recarsi presso gli uffici per la sottoscrizione.

Gli importi delle prestazioni e gli onorari professionali da corrispondere, nonché i tempi per l'espletamento dell'incarico, saranno stabiliti negli appositi schemi di contratto, convenzione o disciplinare di incarico, ovvero secondo le disposizioni dell'Ente erogatore del finanziamento. L'importo previsto delle prestazioni sarà indicato da questo Ente nella lettera d'invito, in occasione della procedura di affidamento di comparazione con i concorrenti invitati.

Gli importi di cui sopra vengono normalmente determinati in base ai prezzi regionali sulle OO.PP, tariffari professionali, indagini di mercato, comparazione con prestazioni analoghe effettuate in passato dall'Ente o da altre amministrazioni consimili. Il RUP nella stima degli importi previsti per l'affidamento tiene comunque conto delle specificità dell'affidamento, potendo applicare riduzioni o maggiorazioni motivate da condizioni operative di maggiore o minore complessità rispetto a quelle ordinarie.

In caso di incarichi parziali non è dovuta alcuna maggiorazione.

In caso di incarichi collegiali a raggruppamenti temporanei o comunque conferiti a più operatori economici autonomi, il corrispettivo è corrisposto una sola volta.

Ai sensi dell'art.32 c.14 del Codice, il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

Nel caso di lavori con carattere d'urgenza, in deroga al presente articolo, il R.U.P. o il Tecnico dell'Ente incaricato può disporre l'inizio dei lavori prima della stipula del contratto, riportando nella lettera di incarico l'importo stimato per l'esecuzione degli stessi.

ART.9. ESCLUSIONE DAGLI ELENCHI

Oltre ai casi sopra definiti e di quelli riportati nelle avvertenze generali, saranno, altresì, automaticamente escluse le domande:

- a) incomplete nei dati di individuazione del candidato, del suo recapito o dei suoi requisiti professionali, oppure presentate da soggetti carenti dei predetti requisiti professionali;
- b) presentate da candidati la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di leggi o di regolamenti, con l'assunzione dell'incarico, oppure la cui ammissibilità sia esclusa dalle condizioni previste dal presente Regolamento;

- c) presentate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica amministrazione, come previsto dall'ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo.

Saranno inoltre motivo di esclusione dagli elenchi, anche successivamente alla loro formazione, le seguenti cause:

- d) qualora i professionisti abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- e) qualora i professionisti non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- f) qualora i professionisti siano responsabili di gravi inadempienze;
- g) sia stata accertata grave negligenza o ingiustificato ritardo nell'espletamento dell'incarico;
- h) nel caso di cancellazione dall'albo o collegio di appartenenza;
- i) il venir meno di requisiti necessari all'iscrizione previsti nel presente Regolamento e negli avvisi pubblici.

I professionisti cancellati dall'elenco non possono essere iscritti nuovamente per un periodo di tre anni dall'accertamento della causa di cancellazione o dalla sua cessazione.

ART.10. MODALITÀ OPERATIVE DI PROGRAMMAZIONE ED ESECUZIONE

Art.10.1. PROGRAMMAZIONE TRIENNALE E ANNUALE

Il Consorzio adotta il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio con le modalità previste dall'Art.21 del Codice.

Art.10.2. ESECUZIONE DELL'INTERVENTO

L'esecuzione dell'intervento, sia sotto l'aspetto temporale che qualitativo, deve avvenire sotto la sorveglianza del Responsabile dell'Area interessata, salvo la facoltà di delegare quale Direttore dei Lavori / dell'Esecuzione del Contratto altro dipendente o affidare incarico esterno secondo le modalità previste dal presente Regolamento e dal Codice.

In caso di ritardo imputabile all'operatore economico si applicano le penali previste nell'atto di ordinazione dell'intervento o nella documentazione di gara. Inoltre il Responsabile, dopo formale ingiunzione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o altra comunicazione con equivalente valore legale, rimasta senza effetto, ha la facoltà di disporre la esecuzione in economia di tutto o parte dell'intervento a spese dell'operatore economico medesimo, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

Art.10.3. PAGAMENTI – ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Le fatture sono liquidate con cadenza temporale stabilita dall'ordinazione e/o dai documenti di gara, a seguito della verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite. Per i lavori le liquidazioni avverranno in base a Stati di Avanzamento come previsto nel contratto e/o nei documenti progettuali o di gara.

La liquidazione del saldo finale è subordinata, per quanto concerne ai servizi e le forniture, all'attestazione della regolare esecuzione da parte del Responsabile. Per i lavori invece per procedere alla liquidazione del saldo finale occorre il certificato di regolare esecuzione o di collaudo emesso secondo quanto previsto dai documenti di gara e/o dalle normative di settore.

ART.11. REGISTRO DEGLI AFFIDAMENTI E DELLE CONSULTAZIONI

A seguito della formazione degli elenchi, al solo scopo di semplificare le operazioni dei RUP nelle procedure di affidamento, potrà essere attivato presso l'Ente un registro per l'annotazione degli affidamenti, in cui andranno riportati in modo cronologico e con numerazione progressiva tutti gli incarichi conferiti riportanti le seguenti indicazioni:

- Dati relativi all'Operatore Economico
- Oggetto dell'affidamento
- Corrispettivo
- Estremi dell'atto di incarico, della Convenzione, CIG e dell'eventuale Codice Unico di Progetto
- Durata ed esito
- Eventuali annotazioni circa l'espletamento.

Nel registro saranno inoltre annotate le consultazioni effettuate nell'ambito di procedure negoziate, riportando:

- Dati relativi all'Operatore Economico
- Oggetto della consultazione

Il Registro sarà aggiornato a cura del R.U.P., che annoterà i dati relativi all'oggetto della Convenzione successivamente alla sua stipula, mentre i dati relativi all'espletamento dell'incarico verranno annotati a conclusione della prestazione.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SEGRETARIO

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. Del Vecchio)



IL PRESIDENTE

(Antonio Visconti)

Antonio Visconti

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La Pubblicazione della presente deliberazione all'albo del Consorzio ha inizio il 17 SET. 2019

e durerà per 15 giorni consecutivi, fino al 3 OTT. 2019

Salerno, 17 SET. 2019

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. Del Vecchio)

M. Del Vecchio

Durante il suddetto periodo di pubblicazione:
Non sono pervenute osservazioni.

sono pervenute le seguenti osservazioni:

Salerno, _____

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. Del Vecchio)

CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DI SALERNO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO

ORIGINALE

VERBALE di Deliberazione del Comitato Direttivo

IN ESECUZIONE ALL'UFFICIO

AREA AMM.VA - IL RESPONSABILE
(M. DEL VECCHIO)

N. 292

O G G E T T O

Modifiche al Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore a un milione di euro, per l'esecuzione indagini di mercato e per la formazione e gestione degli elenchi di operatori economici: approvazione

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno Dodici mese Settembre

alle ore 10.00 in **SALERNO** e nella sede del Consorzio al Parco Arbostella
Viale Giuseppe Verdi 23/G

A seguito di avviso, si è riunito il Comitato Direttivo nelle persone dei Signori:

	Presenti	Assenti
1. VISCONTI Antonio Presidente	SI	===
2. CALABRESE Gianluca V. Presidente	SI	===
3. BISOGNO Giuseppe Membro	SI	===
4. DI CARLO Horace Membro	SI	===
5. LANDOLFI Nicola Membro	SI	===

Risulta, inoltre, presente il Collegio dei Revisori nelle persone dei Signori:

	Presenti	Assenti
1. Presidente PETROSINO Vincenzo	SI	===
2. Membro D'ANTONIO Giovanni	===	SI
3. Membro RINALDI Americo	SI	===

Presiede l'adunanza il Presidente Antonio **VISCONTI**, con l'assistenza del Responsabile Area Amministrativa M. **Del Vecchio** - che svolge le funzioni di Segretario.-

In continuazione di seduta

IL COMITATO

Vista la relazione / proposta di deliberazione dell'Area Tecnica, qui allegata, prot. n. 3861 del 06.09.2019 ad oggetto " Modifiche al Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore a un milione di euro, per l'esecuzione indagini di mercato e per la formazione e gestione degli elenchi di operatori economici: Approvazione" redatta ratione materiae ai sensi dell'art. 38 del vigente regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi e sottoscritta per condivisione dal Responsabile Area Legale e Contenzioso;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità contabile dal Responsabile Area Economico Finanziaria;

Visto che sulla proposta di che trattasi è stato altresì espresso parere di regolarità e legittimità amministrativa dal Responsabile Area Amministrativa.

Ritenuto, quindi, di provvedere in conformità.

Visto:

- la L. Regione Campania n. 19 del 6.12.2013.
- lo Statuto consortile.

A voti unanimi

DELIBERA

Conformemente al parere dei competenti uffici:

Prendere atto della relazione/proposta di deliberazione dell'Area Tecnica prot. n. 3861 del 06.09.2019, qui allegata per formarne parte integrante e sostanziale e per l'effetto:

1. approvare le modifiche apportate al Regolamento, principalmente allo scopo di adeguarlo alle modifiche apportate al Codice dei Contratti dalla legge 14 giugno 2019, n. 55;
2. adottare il Regolamento, così come aggiornato, denominato "*Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore a un milione di euro, per l'esecuzione indagini di mercato e per la formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";
3. mandare ai Responsabili delle Aree per i provvedimenti, secondo le rispettive competenze, come stabilite dai vigenti regolamenti di funzionamento degli uffici e dei servizi

* * *

La presente proposta è formulata ratione materiae ai sensi dell'art.38 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi e corredata dal parere di regolarità e legittimità amministrativa.

IL RESPONSABILE AMM.VO
M. del Vecchio

